



16022/14

22

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 26/02/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI

- Presidente - SENTENZA  
N. 594/2014

Dott. RENATO GRILLO

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 16904/2013

Dott. LORENZO ORILIA

- Consigliere -

Dott. VINCENZO PEZZELLA

- Rel. Consigliere -

Dott. ALESSIO SCARCELLA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

STOIAN VASILE N. IL 28/12/1979

avverso la sentenza n. 1/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del  
04/02/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Gioacchino Izzo*  
che ha concluso per *la trasmissione degli atti alle Corti*  
*d'Appello di Milano*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell' odierno ricorrente STOIAN VASILE, con sentenza del 4/2/2013 depositata il 6/2/2013, nel procedimento di esecuzione in Romania della pena residua relativa alla condanna a 14 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, deliberava favorevolmente in merito all'esecuzione in Romania della residua pena da espiare, inflitta all'imputato per effetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 4798/07 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano per concorso in violenza sessuale, rapina, atti osceni in luogo pubblico e lesioni personali.

2. L'imputato, in uno con il proprio difensore, il 6.3.2013 proponeva ricorso per Cassazione chiedendo la revoca della esecuzione della sentenza di trasferimento in Romania n. 11/13 con espiazione della residua pena in Italia, possibilmente in Milano.

Il ricorrente deduceva di versare in un precario stato di salute per essere affetto da diabete mellito e da una gravissima depressione. Aggiungeva che erano venuti meno dei motivi che lo avevano indotto a prestare consenso al proprio trasferimento in Romania per l'esecuzione di pene concorrenti.

Comunicava di avere prestato il proprio consenso in quanto i propri parenti all'epoca si trovavano in Romania. Ad oggi, invece, tutti i suoi parenti, compresa la moglie e i figli sarebbero residenti in Milano.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il proposto ricorso non può trovare accoglimento.

2. Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983: *"Una persona condannata sul territorio di una parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio di un'altra parte per subirvi la condanna inflittale. A tal fine può esprimere, sia presso lo Stato di condanna, sia presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in virtù della presente Convenzione"*.

Il successivo art. 7 prevede che lo Stato di condanna garantisca che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo -recita ancora la Convenzione- sarà regolata dalla legge dello Stato di condanna e quest'ultimo dovrà dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia stato prestato conformemente a quanto previsto.



La legislazione nazionale che ha dato attuazione a tale Convenzione ha perciò previsto (leggi 334/2008 e 257/1989, art. 5) che il consenso del condannato fosse prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trovasse, ovvero davanti alla corte di appello precedente. e che l'autorità giudiziaria accertasse che il consenso fosse stato prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

**3.** Ci si domanda, allora, se e fino a quando tale prestato consenso sia revocabile, alla luce del fatto che neanche il decreto legislativo 161/2010 in materia di reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea o dalla stessa Decisione quadro 2008/909/GAT ha inteso disciplinare la possibilità di revocare il consenso prestato.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato per anni, in materia estradizionale e di mandato d'arresto europeo, il principio dell'irrevocabilità del consenso alla consegna per l'esecuzione della pena in uno Stato estero (così sez. 6 sentenze 4375/2000, 10684/2003 e 45055/2010).

L'art. 205bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 16 l. 5.10.2001 n. 367, ha poi generalizzato il principio a tutte le procedure di cooperazione giudiziaria, con il limite della permanenza delle condizioni di fatto conosciute e rilevanti (Recita la norma: *"1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate"*).

Di recente, in una condivisibile pronuncia di questa Corte è stato affermato il principio che in tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, la richiesta del condannato di trasferimento dell'esecuzione della pena ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, diversamente dal consenso alla consegna per l'esecuzione della pena in uno Stato estero, può essere revocata sino alla deliberazione della Corte d'appello (Cass. sez. 6, n. 19774 del 21.3.2013, P.G. in proc. Enriquez Callejon, rv. 255166).

In tale pronuncia si è rilevato come l'ipotesi del "consenso" ad una volontà o ad una decisione di altri (perché intrinseco al significato del consentire è l'adesione positiva a iniziativa o proposta di 'un altro') andasse tenuta distinta da quella della 'richiesta', che non può essere sussunta nella prima, per la radicale differenza strutturale (nell'un caso l'iniziativa è dello Stato e l'interessato può o

meno aderirvi; nel secondo caso l'iniziativa nasce dalla volontà dell'interessato e lo Stato può o meno assecondarla).

La "manifestazione di desiderio" di cui al citato articolo 2 della convenzione, in tale ottica, non sarebbe un consenso, ma si sostanzierebbe in una richiesta, in quanto tale atto che dà impulso all'intera procedura, e il successivo accordo tra gli Stati (quando intervenga) ne costituirebbe solo un eventuale sviluppo. E anche le previste avvertenze in ordine alle implicazioni e alle conseguenze della consegna non muterebbero, ovviamente, da richiesta in consenso/adesione a volontà di altri l'atto che ha dato impulso alla procedura, svolgendo la diversa funzione di rendere "colui che ha manifestato il desiderio" consapevole delle conseguenze della propria richiesta.

Tale argomentazione pare condivisibile.

Quando pertanto la procedura di cooperazione giudiziaria trae origine, come nel caso che ci occupa, da una richiesta specifica dell'interessato, l'irrevocabilità della richiesta non può essere desunta dalla regola generale ora posta dall'art. 205 bis disp. att. cod. proc. pen.

Un'eventuale revoca della richiesta rimane tuttavia strutturalmente soggetta ad una valutazione di compatibilità con i tempi propri della singola procedura, da ciò derivandone l'impossibilità di proporla dopo che su di essa sia intervenuta la decisione giurisdizionale che ha accertato la sussistenza delle condizioni di legittimità.

**4.** Al rigetto del ricorso consegue, *ex lege*, la condanna al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Alfredo Teresi

